

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 30 luglio 2018)

Relatore di maggioranza: FABIO URBINATI

Relatore di minoranza: SANDRO BISONNI

sulla proposta di legge n. 219

a iniziativa del Consigliere Urbinati

presentata in data 19 luglio 2018

PROGETTI SPERIMENTALI PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA E LA PROMOZIONE DELL'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI

Nuova titolazione:

SOSTEGNO A POLITICHE LOCALI DIRETTE ALL'INCREMENTO DELL'EFFI-
CIENZA ENERGETICA E ALLA PROMOZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione sostiene la realizzazione di politiche finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili, in armonia con la normativa europea e nazionale, mediante sperimentazioni a livello locale di buone pratiche in materia.

Art. 2
(Azioni progettuali sperimentali)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 il Consorzio del bacino Imbrifero del fiume Tronto operante nelle Marche (di seguito denominato Consorzio) privilegia nel programma degli investimenti previsto all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, riguardanti l'economia montana) e nel rispetto del Piano energetico ambientale regionale vigente (di seguito denominato PEAR) azioni progettuali a carattere sperimentale finalizzate a:

- a) promuovere l'impiego di energie rinnovabili e l'uso sostenibile dell'energia negli usi finali;
- b) diffondere la ricerca, il progresso tecnologico, l'innovazione e la formazione presso tutti i soggetti operanti nel settore energetico;
- c) ottimizzare la gestione di uno sportello informativo sui temi della promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- d) supportare, in termini di consulenza, programmazione e verifica, gli interventi delle amministrazioni pubbliche locali e tutte le attività in materia energetica;
- e) sostenere la progettazione e la realizzazione di azioni di riqualificazione energetica su scala urbana "smart city".

2. Allo svolgimento degli interventi previsti al comma 1 il Consorzio provvede attingendo al sovracanone attribuitogli ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 959/1953.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione sostiene, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente, politiche locali finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili, promuove le buone pratiche realizzate in materia e favorisce la comunicazione dei risultati raggiunti.

Art. 2
(Soggetti attuatori del Piano Energetico Ambientale Regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate nell' articolo 1, la Regione riconosce i Consorzi dei Bacini Imbriferi istituiti nel territorio regionale ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 "Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana" ed i comuni compresi nei Bacini Imbriferi regionali non aderenti ai Consorzi medesimi tra i soggetti attuatori, a livello locale , degli obiettivi e delle strategie del Piano energetico ambientale regionale (di seguito denominato PEAR).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono realizzare, nel rispetto del PEAR, interventi finalizzati a:

- a) promuovere l'impiego di energie rinnovabili e l'uso sostenibile dell'energia negli usi finali;
- b) diffondere la ricerca, il progresso tecnologico, l'innovazione e la formazione presso tutti i soggetti operanti nel settore energetico;
- c) ottimizzare la gestione di uno sportello informativo sui temi della promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- d) supportare, in termini di consulenza, programmazione e verifica, gli interventi delle amministrazioni pubbliche locali e tutte le attività in materia energetica;
- e) sostenere la progettazione e la realizzazione di azioni di riqualificazione energetica su scala urbana "smart city".

3. Allo svolgimento degli interventi previsti al comma 2, i soggetti di cui al comma 1 provvedono con le risorse derivanti dal sovracanone spettante ai medesimi ai sensi del comma ottavo dell'articolo 1 della legge 959/1953.

Art. 3*(Compiti della Regione)*

1. La Regione supporta la realizzazione delle azioni progettuali previste al comma 1 dell'articolo 2 promuovendo intese con il Consorzio, volte in particolare a:

- a) individuare la durata della sperimentazione;
- b) garantire la piena coerenza del programma del Consorzio con il PEAR, sia per quanto riguarda l'attivazione delle azioni progettuali sia per quanto riguarda il relativo monitoraggio;
- c) individuare i metodi impiegati per la verifica e la misura delle variabili energetiche;
- d) favorire la comunicazione dei risultati raggiunti e la diffusione su tutto il territorio regionale delle buone pratiche realizzate.

Art. 4*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione, la Regione pre-dispone una proposta di intesa da sottoporre al Consorzio in attuazione di quanto previsto all'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 2 bis*(Modalità di realizzazione degli interventi)*

1. Per garantire la coerenza degli interventi da realizzare in ambito energetico con gli obiettivi e le strategie del PEAR, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano annualmente alla Regione una proposta di programma contenente, tra l'altro, la descrizione dettagliata degli interventi, specificandone i relativi costi e la durata nonché gli indicatori di monitoraggio.

2. La Regione verifica, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1, la coerenza della medesima con il PEAR sia per quanto riguarda l'attivazione degli interventi sia per quanto riguarda il relativo monitoraggio, disponendo le eventuali modifiche.

3. In caso di esito positivo della verifica ovvero a seguito del recepimento delle modifiche di cui al comma 2 la Regione stipula apposita intesa con il soggetto proponente.

Art. 3*(Compiti della Regione)*

Soppresso

Art. 4*(Disposizioni transitorie)*

Soppresso

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

Identico